



COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA
(PROVINCIA DI BRESCIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 23/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025 – BIENNIO 2026-2027.

L'anno **duemilaventisei addì ventitré del mese luglio** nella Sala Consiliare è stato convocato con inizio alle ore 20:30 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	COMINI MARIA TERESA	X		7	PASINI LORENZO	X	
2	RE ANDREA	X		8	COMETTI DAVIDE		X
3	BERGOGNINI GIUSEPPE	X		9	GABANA SIMONETTA	X	
4	PODAVINI MARIA	X		10	DA LIO MAURO	X	
5	BARUSSI STEFANO		X	11	COMINELLI ANTONELLA PAOLA	X	
6	BIGNOTTI FABIO	X		12	RIBELLI FABIO	X	
13	TIBONI ALESSANDRO	X					

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario Generale DOTT.SALVATORE TARANTINO.

La DOTT.SSA MARIA TERESA COMINI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025 – BIENNIO 2026-2027.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ciascun Gestore del servizio rifiuti predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di Calvagese della Riviera ricopre il duplice ruolo di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nonché di Ente territorialmente competente (E.T.C.) e, in tale veste, è tenuto allo svolgimento dell'attività di validazione delle informazioni, dei dati e delle elaborazioni fornite dai gestori;
- l'ETC è tenuto alla predisposizione e all'adozione del piano economico-finanziario unitario, quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;

DATO ATTO CHE la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;

VISTI gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- ☐ la deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com";
- ☐ la deliberazione 374/2025/R/Rif, intitolata "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif", che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- ☐ la deliberazione 396/2025/R/Rif, denominata "Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)", recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- ☐ la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- ☐ la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- ☐ la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il

tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4, secondo cui “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

DATO ATTO che la redazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2026/2029 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di Calvagese della Riviera e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità;

- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatti dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 493, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha modificato l'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, prevedendo espressamente che il gettito dell'imposta di soggiorno possa essere destinato anche alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RITENUTO, al fine di contenere la pressione fiscale sulla cittadinanza, di destinare una quota del gettito stimato dell'imposta di soggiorno, pari a € 10.000,00 alla parziale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che la predetta somma di € 10.000,00 è stata inserita tra le detrazioni ex comma 4.5 della Determina ARERA n. 1/DTAC/2025 (Rigo 86 del PEF), riducendo di pari importo il fabbisogno tariffario (Rigo 91 del PEF) da ripartire tra le utenze domestiche e non domestiche tramite le tariffe TARI 2026;

DATO ATTO che il Comune di Calvagese della Riviera, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore Garda Uno SPA in data 19/06/2026 protocollo generale n. 0004002/2026 il PEF 2026/2029 con focus sul primo semiperiodo regolatorio 2026/2027 e i relativi allegati;

DATO ATTO che CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali con sede a Castel di Casio (BO) – C.F. 02460390376 e P. IVA 00579851205, incaricato dell'attività di assistenza, supporto e consulenza per la validazione del PEF 2026/2029 ha trasmesso in data 08/07/2026 il "Report Validazione PEF 2026/2029 rifiuti. Ai sensi della Delibera ARERA 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif e determina ARERA 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025", acquisito al protocollo generale del Comune in data n. 0004557/2026 dell'08/07/2026;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione di cui sono parte integrante:

- ☐ PEF 2026/2029 infra tool di calcolo predisposto da ARERA - allegato a);
- ☐ Relazione accompagnatoria – allegato b);
- ☐ Dichiarazione di veridicità del legale rappresentante di Garda Uno spa – allegato c);
- ☐ Dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del Comune – allegato d);
- ☐ Report di validazione – allegato e)

DATO ATTO che il PEF 2026/2029 è soggetto ad aggiornamento biennale;

CONSIDERATO infine che i costi del servizio igiene urbana di cui al presente piano finanziario non superano i limiti previsti dall'Autorità, così come dimostrato nella citata relazione;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria - allegato f);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

CON VOTI favorevoli sette, contrari quattro (Gabana, Da Lio, Cominelli, Ribelli) espressi per alzata di mano dagli undici consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) **PER** le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il 2026/2029, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-3, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI TRASMETTERE**, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia della presente deliberazione e dei relativi allegati redatti secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità (il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico), ai fini della successiva approvazione definitiva;
- 3) **PER** quanto previsto dal punto 2), di trasmettere i suddetti atti ai competenti uffici;
- 4) **DI DARE ATTO** che con successivo e separato provvedimento si provvederà all'articolazione e all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 idonee a garantire la copertura integrale dei costi quantificati nel PEF oggi approvato;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli sette, contrari quattro (Gabana, Da Lio, Cominelli, Ribelli) espressi per alzata di mano dagli undici consiglieri presenti;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott.ssa Maria Teresa Comini

Il Segretario Generale
Dott.Salvatore Tarantino